

STATUTO



ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile ed al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii, "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione :

"PUNTODIVISTA - ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA VERCELLESE".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) e dall'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'Associazione ha Sede Legale nel Comune di Vercelli.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e potrà essere liberamente effettuato previo il solo obbligo di comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli Enti gestori dei Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

L'Associazione ha durata illimitata non predeterminata ed essa potrà pertanto essere sciolta con apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 19 del presente Statuto.

ART. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, potrà operare anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, Le Province Autonome, gli Enti Locali e con gli enti ed istituzioni pubbliche e private in genere.

L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- 1) Svolgimento di attività di interesse sociale nel campo delle arti visive e figurative in generale ed in particolare per incrementare e diffondere la conoscenza della cultura fotografica e visiva in tutte le sue forme;
- 2) Iniziative a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico in generale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche, di interesse sociale anche da definire in sinergia con enti del territorio, con riferimento anche a tutte le aree e professionalità operanti nell'ambito, quali a titolo

esemplificativo storia e critica dell'arte, conservazione dei beni culturali, art business management, tutela dei diritti d'autore;

3) Promuovere e coordinare la conoscenza personale e le attività dei Soci quale centro di formazione, informazione e collegamento tra gli stessi per favorire la crescita e la collaborazione personale anche in contatto con altre realtà associative con le quali poter condividere attività, formazione, esperienze e scopi comuni;

ART. 3 - Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto ed al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale nello stesso così identificate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, nello specifico ed a titolo puramente esemplificativo e non tassativo od esaustivo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) Organizzazione e riconoscimento di mostre, corsi, attività didattiche, workshop, incontri e dibattiti, uscite, viaggi, libri, attività e progetti editoriali compresi libri e supporti informatici e video, iniziative da realizzarsi anche in co-progettazione e

condivisione con altri soggetti, partecipazione a bandi pubblici o privati anche di fondazioni od altri enti, realizzazione o partecipazione a start-up ed eventi per la realizzazione di progetti aventi le suddette finalità, altre iniziative finalizzate od attinenti ai medesimi scopi ma anche alla contaminazione con altri linguaggi e forme d'arte;

best

b) Formazione anche professionale per la diffusione della cultura fotografica e visiva, dello sviluppo dell'immagine foto-video, dell'editing, della grafica, della post produzione, del montaggio video, della stampa, dell'allestimento e curatela delle mostre e della creazione di portfolio e materiale editoriale e quant'altro connesso al mondo fotografico e visivo valorizzando il linguaggio fotografico come mezzo di comunicazione capace di interpretare i molteplici aspetti sociali, culturali, ambientali che caratterizzano il nostro tempo;

ghm

c) Riunire periodicamente i propri Soci, anche con invito di ospiti e simpatizzanti, per dare impulso allo studio ed approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, fotoritocco, stampa, montaggio, sonorizzazione di immagini e realizzazione di audiovisivi, nonché all'analisi critica ed estetica della fotografia, rivolgendosi anche alle giovani generazioni per stimolarle alla crescita culturale e fotografica;

me

d) Organizzare, allestire e promuovere dibattiti, conferenze, manifestazioni, mostre, concorsi fotografici anche a premi, esposizioni, proiezioni, sia personali che collettive di Soci e simpatizzanti, corsi fotografici, laboratori, workshop, letture portfolio, incontri e presentazioni con autori, miranti alla miglior conoscenza della storia della fotografia ed al suo progresso ed evoluzione futura;

fin-pi-

e) Allacciare rapporti di scambio e di collaborazione con altre Associazioni anche non fotografiche, sia nazionali che estere che abbiano analogo od attinente scopo culturale;

gh

f) Partecipare a manifestazioni e collaborare con altre associazioni culturali a carattere letterario, artistico, scientifico, umanitario, divulgativo in generale, nonché con le Pubbliche Amministrazioni della città e del territorio nazionale ed internazionale, allo scopo di incrementare lo sviluppo e la conoscenza di tutte le forme di cultura, apportando la propria specificità nell'ambito fotografico;

kg

g) Organizzare e proporre corsi di studio, formazione, qualificazione destinati sia a singoli che a gruppi, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici o privati e su richiesta specifica, che introducano o sviluppino la conoscenza dell'ambito fotografico o specifici argomenti formativi ad esso attinenti;

gh

h) Curare la pubblicazione di opuscoli e cataloghi delle mostre curate, partecipate o patrocinate dall'Associazione, atti di seminari e convegni organizzati dall'Associazione, libri, riviste sia cartacee che digitali da diffondere a titolo promozionale e divulgativo, patrocinare con il proprio logo le attività culturali realizzate da parte dei Soci o da soggetti terzi;

i) Organizzare, allestire e partecipare ad eventi e/o manifestazioni inerenti alla fotografia ed all'ambito culturale in genere, comprese visite anche guidate a mostre e festival fotografici od anche genericamente visite turistiche a luoghi, strutture, manifestazioni, idonee per scopi tecnici, formativi o divulgativi;

L'Associazione può, inoltre, esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui è Socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

E' in facoltà dell'Associazione stipulare ulteriori polizze assicurative continuative o temporanee, a favore sia di componenti degli organi sociali che di Soci, volontari o terzi che prestano, a favore dell'Associazione, attività soggetta a potenziali rischi, anche saltuaria e non retribuita o con uso di attrezzature e/o veicoli personali.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura anche da parte dei propri Soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquantapercento) del numero dei volontari od al 5% (cinquepercento) del numero dei Soci.

ART. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo, ed è costituito da:

- quote associative e contributi dei Soci e di privati;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- contributi di soggetti pubblici e privati, istituti bancari e fondazioni, nazionali ed internazionali, anche finalizzati a specifici progetti od iniziative;
- eredità, lasciti testamentari, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate derivanti dalla contribuzione volontaria del 5x1000 e fattispecie simili;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi anche convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a Soci o terzi, anche ottenuti tramite attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- entrate derivanti dalla organizzazione di iniziative promozionali anche finalizzate al proprio finanziamento, eventi, manifestazioni, mostre, stage, corsi;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice purché consentite dal presente Statuto e siano secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- proventi e rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1, del Codice;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.

Fanno, inoltre, parte del patrimonio sociale dell'Associazione, qualora esistenti, il logo, i siti e domini web, le pagine sui social network, gli archivi fotografici ed audiovisivi di cui sia titolare esclusiva di diritto di autore, anche se conservati su supporti o sistemi di storage digitali.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno, tranne il primo che decorrerà dalla data di costituzione dell'Associazione al 31 dicembre dell'anno stesso.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio sia consuntivo che preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Soci, ammissione, esclusione e tipologia

Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato, possono farne parte tutte le persone fisiche, giuridiche e le associazioni, in numero non inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale, che ne condividano le finalità, lo spirito e gli ideali e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino spontaneamente e concretamente per realizzarli.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di Soci a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquantapercento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'ammissione di un nuovo Socio è effettuata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, è valutata e deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di apposita richiesta scritta da parte del richiedente contenente l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad

osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo richiedere, in caso di particolari e motivate necessità anche di tutela e responsabilità, la presentazione di eventuale documentazione aggiuntiva.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata da almeno uno degli esercenti la potestà che ne autocertifichi la sua condizione od alleggi idonea documentazione probatoria.

Il Consiglio Direttivo comunica l'esito della deliberazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accettazione, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, che potrà aver luogo ad ogni effetto solo dopo che gli stessi avranno effettuato il versamento della quota associativa stabilita.

In caso di rigetto della richiesta, che dovrà sempre essere motivato, l'interessato ha facoltà, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, di richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dello stesso in qualsiasi momento.

I Soci possono essere :

- a) ordinari;
- b) onorari;

Sono Soci Onorari i soggetti che, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono nominati tali dall'Assemblea dei Soci in riconoscimento di particolari meriti personali o dell'opera svolta direttamente o indirettamente a favore dell'Associazione.

E' in facoltà dell'Assemblea dei Soci istituire anche altre categorie di Soci definendone le relative caratteristiche.

Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri, il loro numero è illimitato ed ogni Socio ha diritto ad un singolo voto.

I Soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite uno degli esercenti la potestà che ne autocertifichi la sua condizione od alleggi idonea documentazione probatoria, salvo che la stessa sia già stata presentata dal medesimo nominativo al momento della presentazione di domanda di ammissione a Socio del minorenne.

La partecipazione alle attività sociali, alle assemblee ed alle cariche sociali è consentita solo ai Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e di ogni altro eventuale contributo associativo deliberato.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;

- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
c) per esclusione a causa di gravi atti, disturbo od intralcio delle attività sociali, condotte poco rispettose od anche indirettamente idonee ad arrecare danno o pregiudizio all'Associazione od ai Soci;
d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

La competenza per l'accertamento dei casi di cessazione ed esclusione e dei relativi provvedimenti spetta al Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del Socio, è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione in oggetto, il ricorso all'Assemblea dei Soci che deciderà in via definitiva sull'argomento in occasione della prima successiva convocazione.

Il Socio destinatario del provvedimento di esclusione potrà richiedere di esporre in tale occasione le proprie motivazioni in presenza nel momento dedicato alla discussione sull'argomento, abbandonando tuttavia l'assemblea al momento della votazione.

La cessazione e l'esclusione hanno efficacia ad ogni effetto dalla data di annotazione nel Libro dei Soci, da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno che all'esterno dell'Associazione, sia per designazione che per delega.

Il Socio cessato o escluso è tenuto ad adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

ART. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alle sue attività, ed in particolare hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività dell'Associazione e frequentarne i locali;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del Codice;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, quale sia la forma, consultare i verbali e, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo, consultare i libri sociali;
- votare in assemblea, in proprio se persone fisiche o tramite il rappresentante legale in caso di persone giuridiche, oppure in entrambi i casi tramite loro

delegati, ed hanno diritto ad un singolo voto qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale nel caso di persone giuridiche;

- presentare mozioni e richiedere che vengano discusse dalla Assemblea dei Soci. Tali mozioni, in numero massimo di una per ogni assemblea seguendo l'ordine di presentazione, devono essere sottoscritte e presentate al Consiglio Direttivo in modo da poter essere inserite nell'ordine del giorno in occasione della prima successiva convocazione, con esclusione pertanto dei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea;

l'asta

e il dovere di:

- accettare integralmente e rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e degli scopi comuni in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti;
- osservare nei riguardi degli altri Soci e degli organi sociali un comportamento conforme ai principi di correttezza, rispetto, lealtà e buona fede;
- versare la quota associativa e gli altri eventuali contributi associativi secondo l'importo e le modalità stabilite;
- comunicare senza indugio qualsiasi eventuale successiva variazione dei dati anagrafici, personali e di domiciliazione rispetto a quanto indicato all'atto della iscrizione, al fine di consentire l'aggiornamento del Libro dei Soci.

Offen

ME

fuinf

ART. 7 - Quota associativa

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale di iscrizione all'Associazione. L'importo della stessa è deliberato, entro la data del 31/12 di ogni anno, dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità ed i termini di riscossione con validità, in assenza di delibera modificativa, anche per gli anni successivi.

off

La suddetta delibera sarà presentata all'Assemblea ordinaria dei Soci in occasione della prima successiva adunanza, per la ratifica o l'eventuale modifica.

La quota associativa è annuale, non frazionabile in caso di nuove iscrizioni avvenute in corso di anno, intransmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile e sono espressamente escluse le iscrizioni temporanee.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, fatte salve eventuali apposite deliberazioni in merito, ma è facoltà dei Soci effettuare contribuzioni volontarie ulteriori in aggiunta alla quota associativa annuale.

LR

LR

[Signature]

[Signature]

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il Socio non può chiedere il rimborso di eventuali contributi a qualsiasi titolo versati o l'assegnazione di parti del patrimonio o dei fondi dell'Associazione.

ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere
- Il Segretario;
- L'Organo di Controllo (in caso di obbligo);
- L'Organo di Revisione (in caso di obbligo).

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

ART. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro dei Soci e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di ogni altro eventuale contributo associativo deliberato.

Ogni Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci persone fisiche conferendo apposita delega scritta, ogni delegato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe.

Per la verifica della compatibilità delle deleghe si applica il disposto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'organo amministrativo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure da un membro del Consiglio Direttivo appositamente nominato tra quelli presenti.

Il Presidente o chi ne fa le veci nomina il Segretario, al quale spetta il compito di assistenza e di redazione del verbale dell'assemblea, qualora non disposto diversamente da Legge.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che dovrà avere luogo in un giorno diverso.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea, elettronica e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è inoltre convocata, con le stesse modalità, a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Anche in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i Soci ed i componenti del Consiglio Direttivo.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, tranne che per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nel qual caso le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto con apposita scheda, è tuttavia in facoltà del Presidente mettere ai voti la proposta di voto a scrutinio segreto in casi di particolare necessità, gravità, opportunità o riguardanti persone.

E' ammessa la partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria anche tramite modalità di video conferenza a distanza ed è ammessa in ogni caso l'espressione del voto anche tramite modalità elettronica scritta, audio o video, purchè sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa o vota.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede Legale, purchè nell'ambito dello stesso Comune, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, salvo le eventuali diverse maggioranze nei soli casi previsti da Legge o da Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili ai Soci ed inserite nel Libro delle Adunanze e Deliberazioni delle Assemblee tenuto a cura del Consiglio Direttivo con le modalità dallo stesso ritenute più opportune.

ART. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione

qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto, in entrambi i casi presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono ritenute valide quando approvate con il voto della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per procedere all'approvazione del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- ratifica l'importo della quota associativa annuale di iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo e di revisione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Soci e sui ricorsi derivanti da rigetto di domande di ammissione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni dell'Associazione;
- delibera sul trasferimento della Sede Legale e sulla istituzione di sedi periferiche;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su tutti gli ulteriori argomenti eventualmente sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare :

- a) le eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) dei Soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, sia in prima che seconda convocazione;
- b) lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (trequarti) dei Soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, sia in prima che seconda convocazione. In tale ipotesi l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e di governo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti scelti tra i Soci, nominati per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente eletti dall'Assemblea.

Durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo delle cariche, in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

L'Assemblea che procede alla elezione ne determina preliminarmente il numero dei componenti.

Al Consiglio Direttivo, oltre alle disposizioni dell'art 26 del Codice, si applica l'art. 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza, e l'art. 2475ter del Codice Civile riguardo al conflitto di interessi degli amministratori.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto relativo alla ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa;
- proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- predisporre gli eventuali necessari regolamenti interni, presentarli per l'approvazione all'Assemblea e curarne il rispetto;

- predisporre il bilancio di esercizio o l'eventuale bilancio sociale e relativi allegati nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge, nonché la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare in merito alla quota associativa annuale ed alle relative modalità e termini di riscossione;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative, rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, sottoscrizione e concessione di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere, affidamenti ed operazioni bancarie di qualsiasi genere;
- curare la gestione dei fondi e del patrimonio sociale e di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- stipulare contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati;
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- determinare e deliberare il rimborso spese a favore dei Soci che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione ed approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 4 (quattro) mesi od ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione può essere effettuata tramite modalità scritta o telematica, deve indicare l'ordine del giorno, la data ed ora della seduta ed il luogo di riunione, che può anche essere diverso dalla Sede Legale purchè nessuno dei componenti esprima parere contrario.

Il Consiglio Direttivo si ritiene validamente costituito anche in mancanza delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

La riunione è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente od in sua assenza da altro componente appositamente designato tra i presenti.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Le riunioni possono essere svolte anche tramite modalità telematica in audio o video conferenza qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) che nello stesso luogo siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed il soggetto verbalizzante della riunione;

- 2) che al Presidente, o chi ne fa le veci, sia permesso di verificare l'identità degli intervenuti e la loro effettiva presenza durante la riunione sino al termine;
- 3) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, votare in simultanea, prendere visione, ricevere ed inviare documenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui sopra avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

I componenti del Consiglio Direttivo possono presentare le loro dimissioni in qualsiasi momento comunicandole per iscritto al Presidente, il quale è tenuto ad informare della circostanza, entro 15 (quindici) giorni, tutti gli altri membri rimanenti.

In tale caso, ed analogamente in tutti gli altri casi in cui venga a mancare qualcuno dei suoi componenti, anche per caso di morte od esclusione, il Consiglio Direttivo:

- 1) se il numero dei membri rimanenti risulterà superiore al minimo previsto da Statuto, potrà restare in carica sino alla normale scadenza del mandato senza necessità di reintegro dei dimissionari;
- 2) in caso contrario, si considererà interamente decaduto, potrà occuparsi solo delle attività di ordinaria amministrazione ed il Presidente sarà tenuto a convocare entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea dei Soci per provvedere al rinnovo dell'intero organo.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti che la impegnano nei rapporti sia interni che esterni, sovrintende a tutte le attività associative ed amministrative, può agire in giudizio con facoltà di nominare legali e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con votazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per deliberare sull'elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, cura l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

In caso di urgenza e necessità è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo entro i 30 (trenta) giorni successivi alla loro adozione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente assente od impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni del Presidente, convoca senza indugio il Consiglio Direttivo affinché si provveda alla nomina del sostituto.

ART. 14 - Tesoriere e Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, un Tesoriere, che sarà responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione, curerà la tenuta del Libro Cassa, avrà cura della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese ed in generale di ogni atto comportante una variazione del patrimonio dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri della situazione dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i necessari rendiconti finanziari ed economici e tutta la documentazione relativa alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere, inoltre, coadiuva nella predisposizione del bilancio di esercizio dell'Associazione e dei relativi eventuali allegati e rendiconti economici e finanziari, che dovrà essere successivamente presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, scegliendolo tra i suoi componenti, un Segretario, che avrà il compito di assistere il Consiglio Direttivo e la responsabilità dello svolgimento delle generiche attività burocratiche ed amministrative di segreteria.

Le cariche di Tesoriere e Segretario decadono in concomitanza a quella del Consiglio Direttivo, quindi anche in caso di anticipata decadenza a qualsiasi causa dovuta.

ART. 15 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo, individuale o collegiale, è nominato dall'Assemblea, che ne determina contestualmente la durata in carica e le necessarie modalità operative, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice oppure qualora se ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'art. 2397, comma 2, Codice Civile, ed è costituito da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro, mentre nel caso di Organo di Controllo collegiale il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono far parte dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice e che il bilancio sociale dia atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ogni componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione Legale dei Conti, individuale o collegiale, è nominato dall'Assemblea, che ne determina contestualmente la durata in carica e le necessarie modalità operative nei casi previsti dall'art. 31 del Codice ed è costituito da un Revisore Contabile, oppure da una Società di Revisione Legale, iscritti al relativo registro.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono far parte dell'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ma senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili ed in generale svolge tutte le mansioni attribuite da Legge ed attinenti al suo incarico.

ART. 17 - Convenzioni

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari e per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, Le

Province Autonome, gli Enti Locali, le Associazioni, le Amministrazioni, gli enti ed istituzioni pubbliche e private in genere, soggetti privati, sia nazionali che comunitari ed internazionali in genere.

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Codice sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante e copia di ogni convenzione è custodita presso la sede Legale dell'Associazione.

ART. 18 - Libri sociali

L'Associazione deve obbligatoriamente tenere:

- a) il Libro dei Soci;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle Adunanze dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, qualora esistenti.

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il richiedente può proporre, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, ricorso all'Assemblea dei Soci che deciderà in via definitiva sull'argomento in occasione della prima successiva convocazione.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale afferente al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad

altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla vigente normativa sia nazionale che regionale in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Vercelli, 04/04/2023

CIANFANELLI MASSIMO

FERRARA ROBERTO

IARIA LUCIA

LA TERRA NADIA

LODO GERMANA

MARCHIORI GIAMPIERO

MARTINOTTI MARCO

RAMPINI ROSANGELA

VELLA DAVIDE